

COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F) 1

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. n. 75

OGGETTO: Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018 ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100 .

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** e seguenti nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito, il Consiglio Comunale.

Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	P	A
1	MACCARRONE CARMELO	*	
2	MUSCOLINO CARMELO	*	
3	CORDARO MANUELA	*	
4	NICITA GIUSEPPE	*	
5	PESCE NATASCIA	*	
6	FERRARO VIOLETTA GIUSI	*	
7	LO PO GIUSEPPE	*	
8	PINO SALVATORE AGOSTINO ROSARIO	*	
9	TRIOLO SANDRO SALVATORE	*	
10	UCCHINO ROSARIA BARBARA	*	
11	PISTONE AGATINO FRANCESCO	*	
12	MASCENA PAOLO		*

Assegnati	n. 12
In carica	n. 12

Presenti	n. 11
Assenti	n. 01

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri: //

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il **Dott. MACCARRONE Carmelo** nella qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MINISSALE Giuseppina**.

Sono presenti per la **Giunta Comunale**, ai sensi del 3° comma, dell'art. 20 della L.R. 7/92, il **Sindaco Dott. Matteo Giuseppe Francilia**, il **Vice Sindaco Avv. Daniela Mercurio** e gli **Assessori Francesco Moschella e Giovanni Catania**.

Sono nominati scrutatori i Signori: //

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Maccarrone Carmelo dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018 ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100"*.

Di seguito il Presidente dà lettura della parte finale del parere favorevole del Revisore dei Conti ed invita l'Assessore Avv. Mercurio Daniela a relazionare sulla proposta di deliberazione.

Interviene, su invito del Presidente, l'Assessore Avv. Mercurio Daniela che evidenzia che si tratta di una scadenza prevista dalla legge al 31 dicembre di ogni anno. Fa presente che il Comune detiene delle partecipazioni con percentuali varie nelle seguenti Società: SRR (0,77%), ATO ME4 (4,49%), Distretto Taormina Etna (0,11%), Gal Peloritani (1,38%) e Peloritani s.p.a. (2,00%). Ancora rileva che la partecipazione in ATO e SRR è obbligatoria per legge, mentre la partecipazione nelle altre Società ha carattere di natura pubblica ed istituzionale al fine di poter partecipare a bandi per finanziamenti. Evidenzia infine che l'ATO ME4 e la Peloritani s.p.a. sono in liquidazione e che, comunque, l'Amministrazione comunale come indicato dal Revisore dei Conti nel suo parere si propone di prevedere una maggiore razionalizzazione delle stesse.

A questo punto il Presidente del Consiglio comunale invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 11 - VOTI FAVOREVOLI N. 11 - VOTI CONTRARI N. 0 – ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito dell'eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018 ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100"*.

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:


PRESENTI E VOTANTI N. 11 - VOTI FAVOREVOLI N. 11 - VOTI CONTRARI N. 0 – ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 – comma 2 – della L.R. 44/1991.



COMUNE DI FURCI SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 73 del 20.12.19

Il Proponente

I Servizio Area Economico - Finanziaria

Claudio Me

Oggetto: Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018 ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100.

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;*
- *ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il*

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che questo Comune con deliberazione consiliare n. 42 del 24.10.2017 ha deliberato in merito ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;
 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
 3. previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

-in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i

requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

-in società che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la deliberazione consiliare n. 74 del 27.12.2018 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2019 le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018;

Dato atto altresì che entro il 31 dicembre 2019 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018;

Preso atto che il MEF, attraverso la Struttura dedicata al monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico Società Partecipate, ha pubblicato i nuovi indirizzi per la redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2018 – che le pubbliche amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP ;

Considerato che:

- questo Comune non ha partecipazioni societarie che rientrano nelle condizioni su indicate e quindi per le quali si debba procedere ad una alienazione;

- pertanto questo Comune delibera la presente esclusivamente per adempiere agli obblighi di revisione periodica di cui al D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società Partecipate da questo Ente;

Considerato che il presente adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 T.U.S.P.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società;

Verificato che il Comune detiene una serie di partecipazioni in Società che possono essere tutte classificate come Società di minoranza in relazione alla partecipazione al capitale sociale come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile di seguito specificate:

- SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile s.p.a.;

- ATO ME4;

- Peloritani s.p.a. in liquidazione;
- Società Taormina – Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl;
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l.;

Viste le note:

- prot.n. 12356 del 19.11.2019 della Società Taormina – Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl;
- prot.n. 13697 del 19.12.2019 del Distretto Taormina Etna Soc.Cons.a.r.l.;
- prot.n. 12355 del 19.11.2019 della Peloritani s.p.a.;
- prot.n. 13590 del 18.12.2019 della Società ATO ME4;
- prot. n. 13591 del 18.12.2019 della SRR Messina Area Metropolitana di Messina;

Visto l'esito della revisione periodica e della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la situazione è rimasta immutata rispetto allo scorso anno, in quanto:

- la Società per la Regolamentazione Rifiuti Messina Area Metropolitana (SRR) - C.F. 03281470835 - è obbligatoria per legge;
- la Società ATO ME4 S.P.A. in liquidazione – C.F. 02681490831 - è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- la Peloritani s.p.a. – C.F. 03063830834 - è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- la Taormina – Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl C.F. 03063820835 ed il Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. C.F. 04377250875 comportano una partecipazione societaria molto esigua e la relativa dismissione priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti;

Preso atto che i dati di cui alle schede di rilevazione trasmesse si riferiscono all'esercizio finanziario 2018, fatta eccezione per i dati di cui alla scheda di rilevazione trasmessa dalla Società ATO ME4 S.P.A. in liquidazione che si riferiscono all'esercizio finanziario 2017 in quanto il bilancio di previsione dell'anno 2018 non è stato ancora approvato dalla medesima Società;

Rilevato che, a seguito della presente revisione periodica e ricognizione ordinaria, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni delle società di cui all'allegato succitato, alle quali è stata affidata la realizzazione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Vista la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n.142 come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

Di approvare tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;

Di approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che a seguito della presente revisione sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni alle Società di cui all'allegato A;

Di approvare altresì la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti consequenziali ed in particolare di procedere alla comunicazione al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legge 24 giugno 2014 n.90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, sotto sezione di 1° livello "Enti controllati" e sotto sezione di 2° livello " Società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016;

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento, considerata l'imminente scadenza del 31 dicembre 2019.

Il Proponente



**COMUNE DI FURCI SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO.....I.....

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 73..... DEL 20/12/19

OGGETTO: Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018 ex art.20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n.100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08 giugno 1990 n. 142, come richiamato dall'art 1, lett. i) della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:

.....FAVOREVOLE.....

Li 20/12/19

Il Responsabile del Servizio

Il Capo Area Ec. Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08 giugno 1990 n. 142, come richiamato dall'art 1, lett. i) della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere:

.....FAVOREVOLE.....

Li 20/12/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL Capo Area Econ. Finanziario

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

Il Presidente
F.to Dott. Carmelo Maccarrone

Il Consigliere Anziano
F.to Prof.ssa Manuela Cordaro

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo, li 30 /12/2019

Il Segretario Comunale


Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio Informativo, si attesta e certifica che, la presente deliberazione

-é..... pubblicata all'Albo Pretorio on -oline il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio (art. 32, comma 5, L. 18.06.09, n. 69 s.m.i.).
- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal.....al..... con/senza opposizione (art. 11 L.R. 44/91)

Il Responsabile del procedimento

Li, _____

Il Responsabile del sito istituzionale

Li, _____

Il Segretario Comunale

Li, _____

Si attesta

Che la presente deliberazione:

- è stata comunicata, con nota prot. n. _____ in data _____ ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 15 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale

Li, _____

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

Li, _____

Il Segretario Comunale _____

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Il Segretario Comunale


Li 30/12/2019

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

_____ in data _____

_____ in data _____

Il dipendente incaricato
